

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 620/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi (*) di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile uguale o superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca.

(*) Ai fini di tali prescrizioni, le giovenche e i manzi si riferiscono, rispettivamente, alle categorie E e C definite nell'allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»

